

Allegato "C" al n. 3532/2269 di repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ETS"

PREAMBOLO

SOS Villaggi dei Bambini ETS, nel seguito anche "l'Associazione" è impegnata nel garantire che tutti i bambini del mondo ricevano le cure di qualità di cui hanno diritto.

Il primo Villaggio SOS è stato fondato da Hermann Gmeiner nel 1949 ad Imst in Austria. Da allora il modello di intervento si è evoluto adattandosi ai bisogni e a quanto stabilito dal quadro normativo in termini di tutela dei diritti dei minorenni. Il nostro impegno si iscrive nel quadro internazionale di riferimento riguardante i minorenni e i loro diritti: in particolare la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989 e Le Linee Guida dell'ONU per l'Accoglienza Fuori Famiglia d'origine, adottate nel 2009. L'Associazione promuove i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di tutti i minorenni, di quelli direttamente seguiti dalla Rete SOS Villaggi dei Bambini e di tutti quelli privi di adeguate cure parentali o a rischio di perderle.

SOS-Kinderdorf International, nel seguito anche "SOS-KDI", con sede a VIENNA (Austria), ha realizzato sin dal 1960 un network mondiale di Associazioni affiliate che attraverso i loro programmi sul territorio o attraverso i loro contributi alle Associazioni del network operano a favore di bambini privi di adeguate cure parentali o a rischio di perderle.

L'Associazione SOS Villaggi dei Bambini ETS rappresenta in esclusiva in Italia SOS-KDI per l'attuazione degli scopi istituzionali indicati dal fondatore Hermann Gmeiner e dallo Statuto di SOS KDI e suoi aggiornamenti ed è incaricata in via esclusiva della tutela del marchio di "*SOS Villaggi dei Bambini*" di proprietà di SOS Kinderdorf Osterreich, ZVR- 844967029, Stafflerstraße 10a, Innsbruck, Austria, di cui è anche licenziataria per il territorio italiano.

I principi che guidano l'intervento di SOS Villaggi dei Bambini sono:

IL BAMBINO: Ogni bambino è unico e rispettato

Riconosciamo il potenziale dei bambini e li guidiamo e accompagniamo nel loro percorso verso l'indipendenza e verso il diventare membri attivi della loro società.

LA FIGURA GENITORIALE: Ogni bambino ha bisogno di una figura genitoriale stabile e premurosa. Lavoriamo per assicurarci che i bambini possano instaurare con chi si prende cura di loro una relazione basata sull'amore, sul rispetto e sulla sicurezza.

LA FAMIGLIA: Ogni bambino ha bisogno di crescere in una famiglia unita e di supporto. Supportiamo le famiglie affinché rimangano unite. Qualora però i bambini non possano crescere con le loro famiglie di origine, li supportiamo affinché creino dei legami duraturi in un ambiente familiare, assicurandoci anche che i fratelli rimangano insieme.

LA COMUNITÀ: Ogni bambino è parte di una comunità territoriale sicura e di supporto Supportiamo le famiglie affinché entrino in contatto con la comunità territoriale, condividano esperienze, si supportino reciprocamente per creare un ambiente positivo per lo sviluppo dei bambini e dei giovani.

L'Associazione gestisce e/o supporta una gamma di interventi che hanno al centro il bambino e la sua famiglia: ci sono Programmi con le famiglie vulnerabili e con le donne vittime di violenza, Programmi di prevenzione delle situazioni di crisi familiare che portano alle misure di protezione nei confronti dei bambini e Programmi di accoglienza in comunità o in famiglia affidataria quando le misure di tutela sono necessarie. Il lavoro di rafforzamento delle competenze genitoriali è sempre presente in accordo con i Servizi Sociali e le Autorità competenti al fine di favorire il rientro in famiglia dei bambini e ragazzi accolti.

I Programmi SOS si caratterizzano per essere sempre apolitici e aconfessionali e

promuovono il benessere di tutti i bambini e delle loro famiglie a livello universale.

TITOLO I - Costituzione - Durata - Sede

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 e ss. mod. e ii. recante il "Codice del Terzo settore", l'Associazione "SOS Villaggi dei Bambini ETS".

L'Associazione è una organizzazione privata, apolitica e aconfessionale, e si propone il sostegno ai minorenni, ai giovani e alle loro famiglie in situazione di vulnerabilità, tramite la realizzazione di specifici Programmi, gestiti sia direttamente, sia attraverso i Villaggi SOS e altri partner.

È obbligo dell'Associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in atti e corrispondenza la locuzione ETS (acronimo di Ente del Terzo Settore), senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione ha personalità giuridica, essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. È vietato altresì distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione, fermo, in ogni caso, quanto disposto dal comma 3 lettere a) -e) dell'articolo 8 del D.lgs. 117/17.

Articolo 1bis - Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano. La sede legale può essere trasferita in altro Comune della Repubblica italiana con deliberazione dell'Assemblea che modifichi il presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere unità operative, Sezioni distaccate, Sezioni Regionali, Comitati ed altre articolazioni locali, in Italia e anche all'estero, purché ciò non sia incompatibile con le policy e le prescrizioni di SOS-KDI e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 - Scopo, Attività di Interesse Generale ed Attività Diverse

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con particolare riguardo all'assistenza ai minori ed ai giovani in stato di difficoltà e alle loro famiglie. Tale intervento è perseguito attraverso il modello organizzativo ed operativo di SOS-KDI.

In particolare, lo scopo dell'Associazione consiste nel supportare le famiglie vulnerabili e i bambini e ragazzi privi di adeguate cure parentali o a rischio di perderle. Il supporto alle famiglie è finalizzato in particolare ad evitare la separazione dei bambini dai propri nuclei d'origine. Quando si rendono necessarie misure di protezione a favore di bambini e ragazzi o nuclei genitore/bambino l'Associazione, anche attraverso i Villaggi SOS o altri partner, garantisce accoglienza all'interno delle proprie strutture e/o comunità educative o presso famiglie affidatarie, continuando il supporto alle famiglie d'origine in accordo con i Servizi invianti per favorire il rientro in famiglia dei bambini e ragazzi accolti. Nell'accoglienza genitore/bambino particolare attenzione viene data alle donne vittime di violenza affinché possano essere protette, supportate nel loro ruolo genitoriale e nel raggiungimento dell'autonomia. L'Associazione inoltre è impegnata nel promuovere il benessere scolastico dei minorenni in situazione di vulnerabilità e il contrasto della povertà educativa.

L'Associazione è Socio di SOS-KDI con sede a Vienna ed è il canale esclusivo di riferimento per l'Italia nei rapporti con SOS-KDI. L'Associazione, nel quadro delle relazioni nazionali ed internazionali che caratterizzano l'ampia attività istituzionale, persegue i propri scopi operando soprattutto nel territorio nazionale italiano, sia attraverso la Rete SOS Villaggi dei Bambini, regolata dall'Accordo di Rete (Accordo Quadro) e da tutti i Protocolli e Documenti ad esso collegati, sia attraverso programmi direttamente gestiti.

Gli appartenenti alla Rete, pur nella loro completa autonomia organizzativa e giuridica, sono omogenei per organizzazione e struttura, nel rispetto (i) dei principi ispiratori di questo Statuto, (ii) delle finalità proprie dei loro Statuti sociali che sono ispirati ai valori di SOS-KDI per lo svolgimento delle attività funzionali a quelle dell'Associazione, (iii) della reciproca autonomia organizzativa e della responsabilità sociale di ciascuno e (iv) dell'Accordo di Rete

e relativi Allegati.

L'Associazione promuove la piena attuazione dei Diritti della Convenzione ONU Infanzia e Adolescenza anche attraverso interlocuzioni con le massime istituzioni nazionali ed internazionali.

L'Associazione opera anche in ogni parte del mondo nel settore della cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e nelle situazioni di emergenza.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. n.117\2017 l'attività di cui sopra e il relativo sviluppo comprende:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive Modificazioni (lett. A);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (Lett. C);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lett. D);
- formazione universitaria e post-universitaria (Lett. G);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al predetto art. 5 (Lett. H);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 D.Lgs. 117/2017 (Lett. I);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. N);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. Q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Lett. R);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 (Lett. U).
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lett. W),
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lett. Z).

In funzione di tali attività coerentemente con il modello e le policy di SOS-KDI sono previsti Programmi e Progetti direttamente gestiti dall'Associazione e l'utilizzo delle strutture e dei Villaggi SOS come previsto dall'Accordo di Rete, nonché la collaborazione di ulteriori partner individuati allo scopo e sulla base di specifici progetti di volta in volta da attuare.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento (non a favore di

terzi) delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

d) partecipare ad associazioni anche internazionali, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, ivi inclusi enti del terzo settore, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; e ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) aderire a cooperative anche sociali che abbiano finalità e scopo coerenti con quelle dell'Associazione e che risultino espressamente dalla descrizione dell'oggetto e delle rispettive attività sociali. Le cooperative di cui l'Associazione entra a far parte mantengono piena autonomia, indipendenza e responsabilità; possono costituirsi in Rete, stipulare altri accordi di cooperazione, o instaurare un gruppo paritetico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 septies c.c.

f) aderire ad altri enti e/o strutture associative che abbiano una connessione con le finalità dell'Associazione ovvero che possano essere uno strumento per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;

g) organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

h) stipulare convenzioni che non comportino oneri straordinari per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) organizzare attività di ricerca e studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e l'archiviazione di pubblicazioni, documenti, creazione di banche dati connesse ai fini statutari;

j) promuovere e svolgere attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali;

k) erogare, anche a titolo gratuito, attività formativa come previsto dal presente articolo, inclusa la formazione continua in sanità /ECM nonché la formazione scolastica espressamente rivolta al personale docente nell'ambito dell'orientamento e dispersione scolastica, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe e delle problematiche relazionali e promozione della cittadinanza attiva e legalità;

l) sovvenzionare e promuovere l'attività di ricercatori o gruppi di ricerca italiani o stranieri;

m) istituire premi e borse di studio;

n) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

o) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

p) svolgere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, anche svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività predette a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Tali attività vengono individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del

predetto decreto ministeriale, ferma la competenza dell'Assemblea per tutte le modifiche che si rendesse necessario apportare al vigente Statuto.

TITOLO II - Il Rapporto Associativo

Articolo 3 - I Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e le finalità sociali e che chiedono di aderirvi.

Articolo 4 - Ammissione, Diritti e Doveri dei Soci

La qualità di Socio si ottiene su richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere l'esplicita dichiarazione di adesione alle norme del presente Statuto e del Regolamento Esecutivo dello Statuto, nonché ai requisiti e alle policy di SOS-KDI.

Il riconoscimento della qualifica di Socio diviene effettivo dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e non è soggetta a rivalutazione. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione, i Soci stessi, o i loro aventi causa, possono avanzare pretese economiche nei confronti dell'Associazione né rivendicare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno in corso. Possono votare in Assemblea esclusivamente i Soci che abbiano pagato entro il suddetto termine o, comunque, almeno 30 gg prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Il perdurare del mancato pagamento della quota può essere causa di esclusione, come disciplinato nel seguente art. 6.

Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee.

Ogni Socio ha altresì il diritto:

- di conoscere i Programmi e le attività attraverso le quali l'Associazione intende attuare i propri scopi;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di esaminare libri e scritture contabili dell'Associazione.

Ogni Socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento Esecutivo, nonché le policy di SOS- KDI e deliberazioni adottate dagli organi direttivi;
- a mantenere una condotta conforme alle finalità dell'Associazione, al Codice di Condotta, al Codice etico e al Modello Organizzativo ex D. Lgs.n. 231/01.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 5 - Perdita della Qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a)recesso;
- b)morte;
- c) esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, un Socio può essere escluso, nel rispetto del diritto del contraddittorio e secondo quanto eventualmente previsto dal Regolamento Esecutivo dello Statuto:

- a. per la perdita dei requisiti di ammissione;

- b. per un comportamento inconciliabile con i principi e gli interessi dell'Associazione;
- c. per mancato versamento della quota associativa annuale entro la fine dell'anno in corso (31.12), ove il Socio, nonostante abbia ricevuto almeno un sollecito scritto entro il 30.11, non abbia provveduto al pagamento della quota.

Nel caso di esclusione, il Consiglio Direttivo procede alla esclusione del Socio notificandogli/le la decisione motivata. Il Socio ha diritto di presentare ricorso entro sessanta giorni dalla data della notifica al Collegio dei Probiviri e, ove non costituito, all'Assemblea.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri (se nominato).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7 - Cariche Sociali

Se ricoperte dai Soci, le cariche di cui alle lettere a, b, c, e del precedente articolo 6) sono gratuite. Possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute in virtù delle cariche ricoperte.

Articolo 8 - L'Assemblea

Alle Assemblee partecipano tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa annuale, ove dovuta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per le ipotesi di cui f), g) ed h) dell'articolo 25 del D.lgs. n. 117/2017.

È ordinaria in tutti gli altri casi, salve inderogabili norme di legge.

Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente che ne assume la Presidenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, o con altri mezzi tecnologici che consentano di avere certezza dell'avvenuto recapito, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve prevedere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. Quest'ultima non può avvenire ad una distanza inferiore alle 24 (ventiquattro) ore rispetto alla precedente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In caso di Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per poter deliberare.

Per le delibere inerenti allo scioglimento, le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea elegge il Segretario che provvede alla redazione del verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Socio dispone di un voto.

È ammesso il voto per delega nel rispetto dei limiti dell'art. 24 CTS. Nessun soggetto presente in assemblea – anche ove intervenga sia in proprio che quale rappresentante di ente associato - può essere portatore complessivamente di più di due deleghe.

Le votazioni avvengono:

1. per alzata di mano;
2. per chiamata nominale o con mezzi telematici;
3. per corrispondenza (anche telematica), con le modalità previste dalla normativa vigente e richiamate nel regolamento esecutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal votare quando si deliberi sul rendiconto ovvero su questioni inerenti alla loro carica.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale (ove siano presenti i requisiti di legge), che viene depositato al RUNTS, come previsto dal CTS ed entro i limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea si può riunire (anche esclusivamente) in video o tele conferenza ricorrendo tutte le condizioni previste per tempo dalle vigenti disposizioni di legge.

Essa stabilisce, inoltre, le direttive generali dell'attività che l'Associazione deve svolgere e si pronunzia su tutti gli argomenti proposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria provvede ogni tre anni ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'Organo di Controllo.

L'Assemblea ordinaria può costituire il Collegio dei Probiviri, nominandone i componenti.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che restano in carica di regola per tre anni.

L'assunzione della carica è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo i componenti dei Consigli di amministrazione delle Società Cooperative che appartengono alla Rete SOS Villaggi dei Bambini e i soggetti che abbiano la legale rappresentanza di Enti ulteriori che facciano parte dell'Accordo di Rete.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente ed al Vice Presidente e a quegli

amministratori cui lo stesso sia affidato, in via congiunta o disgiunta dall'Assemblea in sede di nomina.

Il potere di rappresentanza è generale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno quattro volte ogni anno, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato anche 24 ore prima del giorno previsto per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo si può riunire (anche esclusivamente) in video o tele conferenza ricorrendo tutte le condizioni previste tempo per tempo dalle vigenti disposizioni di legge.

Salvo che vi sia anche solo un componente contrario, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche in base a procedura di consultazione scritta, con invio di documento dal quale risulti chiaramente l'argomento oggetto della proposta di decisione e la successiva espressione del voto da parte di ciascun Consigliere, da effettuarsi mediante comunicazioni via email o via p.e.c.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente. Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri anche ad uno o più dei suoi membri, compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì, a titolo esemplificativo, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone compiti e poteri. Può altresì nominare, anche tra terzi estranei, direttori e procuratori per atti e/o categorie di atti, con quelle mansioni, compiti e poteri che ritiene più opportuni.

Qualora nel corso del triennio si registrasse una vacanza, per qualsiasi causa, nel numero dei componenti il Consiglio Direttivo, in misura inferiore al minimo dei componenti previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è automaticamente integrato con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazioni alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati, il Consiglio Direttivo continua ad operare in tale composizione ridotta fino alla prima Assemblea dei Soci in cui si procede all'integrazione dei componenti, i quali restano in carica fino alla originaria scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo tratta e delibera su tutte le materie non riservate espressamente all'Assemblea.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca e finanziarie, richiedere finanziamenti e mutui, prestando tutte le necessarie garanzie, di qualsivoglia natura, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di comodato, locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

In particolare, senza alcuna limitazione per quanto qui non previsto:

- a. ammette nuovi Soci e delibera in merito alla perdita della qualità di Socio;
- b. determina la quota associativa annuale;
- c. predispose il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio nonché il bilancio sociale;
- d. approva la costituzione delle articolazioni associative territoriali;
- e. conferisce poteri e deleghe al Presidente;
- f. approva l'organigramma, la nomina e la revoca del Direttore;
- g. determina criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, definendo appositi regolamenti;
- h. definisce, garantisce e valuta il perseguimento della missione e lo scopo dell'Associazione, in coerenza gli standard e con le policy di SOS KDI;
- i. definisce le linee d'indirizzo, di proposta e di attuazione degli scopi sociali secondo

- le indicazioni dell'Assemblea;
- j. mantiene in via esclusiva i rapporti con SOS KDI, congiuntamente al Direttore della Associazione;
 - k. seleziona, assume e coopera con il Direttore dell'Associazione, oltre a definire le sue mansioni ed obiettivi, e su proposta del Presidente valutarne l'operato;
 - l. garantisce le risorse adeguate e sostenibili a medio e lungo termine;
 - m. assicura un'efficiente e trasparente gestione delle risorse;
 - n. valuta, monitora e rafforza i servizi dell'Associazione;
 - o. promuove l'immagine e la reputazione dell'Associazione e della Rete SOS Villaggi dei Bambini;
 - p. salvaguarda l'integrità legale ed etica dell'Associazione, da condursi con trasparenza in tutti gli atti e azioni.
 - q. approva e modifica le Policies elaborate dall' Associazione;
 - r. recepisce e ratifica le Policies dettate da SOS KDI;
 - s. delibera modifiche all'Accordo di Rete e ai Documenti e Protocolli allegati, in allineamento con SOS-KDI e per quanto riguarda l'utilizzo del Marchio anche con SOS Kinderdorf Osterreich (proprietario del Marchio);
 - t. elabora la strategia organizzativa unitamente ai Membri della Rete SOS Villaggi dei Bambini e ne approva la versione finale in base alle linee guida internazionali e all'Accordo di Rete;
 - u. elabora e approva la definizione dell'approccio metodologico all'individuazione di nuovi Enti e/o partner che possono entrare a far parte della Rete SOS Villaggi dei Bambini;
 - v. delibera in merito alla concessione in sub-utilizzo del Marchio a soggetti terzi, alla condizione imprescindibile che siano o diventino membri della Rete SOS Villaggi dei Bambini, sottoscrivendo l'Accordo di Rete e relativi Documenti e Protocolli allegati;
 - w. delibera in merito all'apertura di nuovi Programmi gestiti direttamente dall'Associazione;
 - x. esamina e approva le relazioni delle attività delegate ai singoli Consiglieri e/o svolte dal Presidente e/o da Commissioni se nominate;
 - y. promuove l'organizzazione di convegni e/o congressi, nazionali e internazionali;
 - z. delibera in merito alla procedura volta alla regolazione dei Programmi dell'Associazione

Articolo 12 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione. Attua le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede alla materiale gestione dell'Associazione, in conformità e con i limiti ed i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Convoca in sede consultiva i Presidenti delle Cooperative che gestiscono i Villaggi SOS e che fanno parte dell'Accordo di Rete a norma del presente Statuto, per valutare collegialmente esperienze e proposte per il miglior perseguimento dei comuni scopi statutari.

Articolo 13 - Organo di Controllo

L'Assemblea, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art.30 D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nomina un organo di controllo che a sua scelta potrà essere monocratico o composto da tre membri.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui all'art. 30 non vengono superati. In tal caso l'organo di controllo non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi consecutivi, è rieleggibile, e cessa

al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo degli esercizi di cui sopra.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi in cui non sia obbligatorio l'Assemblea può comunque nominare un Organo di Controllo a mente di quanto precede.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 81 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del citato D.lgs. 117\2017 ed alle previsioni dell'articolo 3 di questo statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117\2017.

Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto a mente di quanto precede.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 - Revisione Legale dei Conti

Salvo quanto previsto nel precedente articolo nel caso di affidamento del controllo contabile all'Organo di Controllo, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei presupposti previsti dall'art.31 D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di cui al precedente comma cessa se i predetti limiti non vengono superati. In tal caso il revisore contabile non decade automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 15 - Conflitto di Interessi - Responsabilità - Denuncia al Tribunale e Compensi

Qualora un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Direttore, un dipendente e i suoi parenti abbiano un interesse economico o personale in una questione riguardante l'Associazione, l'interessato deve a) rendere nota integralmente la natura dell'interesse e b) astenersi dalla discussione, dal lobbying e dal voto sulla questione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo dei Soci, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni Socio, ovvero almeno un decimo dei Soci, nel caso in cui l'Associazione abbia più di 500 Soci, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta

da almeno un ventesimo dei Soci dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.lgs. 117\2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di cui all'art. 31 del D.lgs. 117\2017 non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, qualora costituito, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano maturato un'anzianità nell'Associazione di almeno tre anni. Esso elegge fra i propri componenti il presidente. Tutti i membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali dell'Associazione ed ha funzioni giudicanti sulle controversie:

- fra Associazione e Soci;
- tra Organi dell'Associazione fra loro o con l'Associazione o con i Soci;
- fra i Soci stessi.

TITOLO IV - Patrimonio, risorse, bilancio e contabilità dell'Associazione

Articolo 17 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le proprie risorse:

1. dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati;
2. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati all'Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
3. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
4. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
7. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
8. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione;
2. dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo;
3. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa da terzi e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
4. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
5. dall'avanzo di gestione dell'esercizio.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato per altri scopi.

Articolo 18 - Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in un inventario, che è depositato presso la sede

dell'organizzazione e può essere consultato dai Soci.

Articolo 19 - Scritture Contabili e Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria secondo le tempistiche previste dal D.lgs. 117/2017. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Articolo 20 - Bilancio Sociale

Qualora l'Associazione superi i limiti previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, deve redigere, approvare e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Soci.

Titolo V - Pubblicità e Norme Finali

Articolo 21 - Pubblicità e Trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei Soci del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate per iscritto a qualsiasi Consigliere che ne dà pronta informativa al Presidente.

Articolo 22 - Personale Retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà remunerato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23 – Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari, che prestino la loro attività in modo non occasionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17-18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione può avvalersi altresì di volontari che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Associazione svolgendo in via occasionale attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno dell'Associazione.

Articolo 24 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero per delibera dell'assemblea dei Soci. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento o che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori cui verranno assegnati i poteri astrattamente connessi alle attività di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto - secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. – ad altri Enti del

Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Articolo 25- Norme di Rinvio e Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Associazioni riconosciute con particolare riferimento al D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii.

In originale firmato:

Maria Grazia Lanzani

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)